

Sistema giudiziario: la qualità necessaria (*)

Gustavo Visentini

(*) Pubblicato sulla rivista *Formiche*, anno 4, numero 20, novembre 2007.

© Luiss Guido Carli. La riproduzione è autorizzata con indicazione della fonte o come altrimenti specificato. Qualora sia richiesta un'autorizzazione preliminare per la riproduzione o l'impiego di informazioni testuali e multimediali, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale di cui sopra, indicando esplicitamente ogni altra restrizione

Il Libro Verde sulla spesa pubblica (Min. Ec. e Fin., 6 settembre 07) è documento che, oggi impostato il tema, dovrebbe divenire abitudine approfondire e aggiornare: perché serve ai responsabili per la elaborazione di politiche di medio e lungo termine; perché consente all'opinione pubblica di seguire sistematicamente le questioni, sottraendo la politica alla casistica congiunturale. Già questa prima edizione mi è stata utile per cogliere meglio la politica istituzionale negli interventi di bilancio.

Mi soffermo sul capitolo Giustizia, che trovo insoddisfacente. Nel Documento si ha la precauzione di avvertire che il problema è affrontato limitatamente ai dati quantitativi; ma gli aspetti qualitativi sono così determinanti, da rendere inutili le conclusioni raggiunte sui dati quantitativi, peraltro misere anche da questo punto di vista. I dati sul numero di giudici, sui compensi, sul personale amministrativo, non sono sconfortanti nel confronto con Paesi a noi vicini; sconfortante è il numero e la durata delle cause pendenti, che, aggiungo, si accompagna alla scadente qualità del prodotto, la sentenza, che considero limitatamente alle cause civili.

Questo stato delle cose dipende soprattutto da disfunzioni nell'organizzazione della giustizia, piuttosto che dalle regole del processo; ma è riduttivo cogliere il problema delle carenze organizzative nella dislocazione territoriale degli uffici, come conclude il Libro Verde: "Il principale tema da approfondire, alla ricerca di maggiore efficienza ed efficacia nella spesa per la giustizia, riguarda la dimensione degli uffici giudiziari". Invece le difficoltà riguardano soprattutto l'organizzazione dell'ufficio del giudice, che per estensione comprende l'avvocatura, l'insieme che deve essere in grado di dare qualità alla sentenza. La qualità della giurisdizione riduce il contenzioso; riduce i costi che la società sopporta per l'inefficienza del processo e per la conseguente inefficacia del diritto, la cui sopravvivenza dipende appunto dalla funzionalità del contenzioso. La giurisdizione è il diritto; è il riferimento per ogni attività giuridica, compreso l'arbitrato, che si vorrebbe sviluppare come alternativa al giudice, ma che peggiora le cose se il diritto è degradato per la crisi del processo.

Come dobbiamo intendere la qualità della sentenza? Ricostruiamo la situazione nelle condizioni di funzionalità dei meccanismi. Il conflitto se viene portato al giudizio della corte è perché le questioni di fatto e di diritto non sono risolubili secondo la prassi, la giurisprudenza e la dottrina consolidata: sono in definitiva questioni nuove; se così non fosse sarà la stessa corte che

rapidamente darà la sentenza con motivazione tale da rendere inutile, ed ingiustificato (ad es. ai fini delle spese) l'appello. La particolarità dei fatti e le novità delle questioni in diritto devono trovare una corte in grado di approfondire, con il contraddittorio scritto ed orale delle parti, la cognizione della causa, al punto da rendere possibile al giudice di cogliere le sottigliezze della lite: nel conflitto su questioni nuove le apparenze possono ingannare e sfociare in conclusioni superficiali. È evidente che questa cognizione da parte del giudice richiede quella dedizione al caso che può occupare, per i conflitti più elementari, almeno una giornata; ma indubbiamente serve spesso qualche giorno, discutendo ed approfondendo con collaboratori, che appunto aiutino a cogliere, al di là delle apparenze, le particolarità e le sottigliezze. L'avvocato coscienzioso per studiare la causa del cliente ha bisogno di giornate di lavoro con i collaboratori; il bisogno non è diverso per il giudice. Salvo incidenti, l'approfondimento richiede la concentrazione in poche udienze ravvicinate. Quando l'avvocato deve riprendere dopo anni la causa, ad es. in Cassazione, è costretto ad iniziare nuovamente il lavoro, disperdendo le fatiche già affrontate. Soltanto a queste condizioni lo svolgimento della causa permette al giudicante quella profondità di cognizione da consentire di motivare la sentenza con la qualità che rende inutile l'appello, o che comunque concentra l'impugnazione su questioni non pretestuose, facilitando il compito del secondo giudice: la qualità del primo giudizio ridurrà i casi di impugnazione a quelli davvero utili, facilitando alla corte l'individuazione dei casi inutili o pretestuosi, per i quali è sufficiente una rapida cognizione ed una stringata motivazione. Compito primario della Cassazione è assicurare l'uniformità nella interpretazione del diritto, per raggiungere l'attendibile certezza delle norme; se il compito è ben assolto il numero dei ricorsi si riduce. Non è necessario richiamarsi ad esperienze straniere; anche da noi in passato riscontriamo un analogo andamento del processo, che oggi ritroviamo nella Corte costituzionale, e talvolta nel processo ordinario, quando il caso è sotto l'attenzione dell'opinione pubblica o quando il giudice si appropria della causa, dominando gli stessi avvocati. In definitiva la qualità del processo e della sentenza riduce il contenzioso importante, e relega ai giudici inferiori (di pace) le questioni minori che sviluppa la società nella quotidianità. Non è l'italiano che per razza è litigioso; sono le condizioni del processo che generano inutile conflittualità.

Ahimé! Il nostro giudice è solitario, assimila il caso senza l'ausilio di collaboratori; la distanza delle udienze, il numero delle cause della mattinata, l'affollamento degli avvocati, la massa delle carte, trascina la vicenda nel

formalismo del rito, convogliando la vicenda alle conclusioni discusse oralmente su brevi note di sintesi: la lunga traversia del corso passato è sostanzialmente perdita di tempo. In queste condizioni la bravura della difesa è nell'efficacia degli argomenti d'effetto; argomenti sottili e ricercati non trovano il tempo e le condizioni per essere dovutamente compresi, e possono passare per elucubrazioni. Nella dialettica processuale vince la seduzione sull'argomentazione; si apre lo spazio per le furbizie processuali. Seguiamo il corso del processo; per darsi ragione della delineata configurazione è sufficiente rilevare l'uso delle difese di stendere personalmente il verbale delle udienze che si ripetono nel rinvio, senza la partecipazione della corte, la cui presenza è formale. Nel processo domina la casualità; la giustizia si rivela piuttosto in soluzioni di equità legate al caso che in decisioni in diritto, inquinato dall'incertezza. Sono le condizioni che generano il numeroso contenzioso e le ripetute impugnazioni, nel tentare la *fortuna*; il conflitto si risolve per successive approssimazioni, che coinvolgono i diversi gradi, con spreco di costi; con grave danno per il Diritto.

Cosa fare. Assai poco sul piano della legge processuale, da rettificare soltanto in conseguenza degli interventi sull'organizzazione del processo. Il giudice per lo svolgimento della pratica deve disporre di un ufficio con assistenti ed ausiliari; chi giudica deve essere messo in condizione di appropriarsi sin dalla prima udienza della causa; di discutere immediatamente del merito con piena cognizione della vicenda; deve essere in condizione di dedicarsi di volta in volta ad una causa; di concentrare le udienze ripetendole soltanto se necessarie; spontaneamente risulterà l'inutilità di numerosi scritti, che, se immediatamente utilizzati, andranno riducendosi e elevandosi nella qualità. Certamente sarà difficile modificare la prassi, di solito resistente alle novità: ma è la prassi che deve mutare, se le condizioni dell'organizzazione del lavoro lo consentono.

Nelle corti superiori soffriamo per un numero eccessivo di avvocati. L'avvocato è sì la difesa, ma è anche collaboratore della corte: le difese fanno la causa ed impostano la sentenza; l'avvocato deve sentire l'etica del processo utile, secondo una morale che si forma se l'ambiente è sufficientemente ristretto e competente da sanzionare moralmente il collega. La riforma dell'avvocatura per le corti superiori è essenziale, anche per dare senso alle corti inferiori, dove la difesa può essere consentita con maggiore libertà. Credo che l'utopia contenuta in questa, forse troppo rapida, conclusione stia nella

difficoltà di rigenerare gli usi e i costumi della pratica, che ha creato costi parassiti; che consolida interessi contingenti.